

Cass. pen., sez. IV, ud. 16.06.2010 (dep. 20.08.2010), n. 32126

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco – Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA;

e da:

2) Z.M.G., N. IL (*OMISSIS*) parte civile R.;

3) Z.P., N. IL (*OMISSIS*) parte civile R.;

4) ZA.PR., N. IL (*OMISSIS*) parte civile R.;

5) M.E., N. IL (*OMISSIS*) parte civile R.;

6) A.E., N. IL (*OMISSIS*) parte civile R.;

7) L.G., imputato N.R.;

avverso la sentenza n. 447/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 27/03/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito, per le parti civili, l'avv. David (Ndr: testo originale non comprensibile) e l'avv. Capretti Sabatino;

udito il difensore avv. Angelici Marco;

#### Svolgimento del processo

1. L.G. veniva tratto a giudizio innanzi al GUP del Tribunale di Perugia per rispondere del reato di omicidio colposo plurimo e di lesioni colpose a seguito di un sinistro stradale.

In fatto ((*OMISSIS*)), il L. era accusato che, procedendo alla guida della sua autovettura Fiat Stilo sulla (*OMISSIS*) in direzione (*OMISSIS*), era andato a collidere frontalmente contro l'auto Mercedes 200 SW condotta da C.F. che procedeva in senso inverso in direzione (*OMISSIS*). Nell'occorso erano deceduti il C. e tutti i passeggeri della Mercedes:

D.M.R., D.L., D.V., D.C.; nonché Z.E. e A. Z. trasportati sull'auto Fiat Stilo; ed ancora A. E., pure passeggera di quest'ultimo mezzo, aveva riportato lesioni giudicate guaribili in meno di 40 giorni. In particolare, al L. era attribuito di procedere a velocità eccessiva in violazione dell'art. 142 C.d.S. e senza mantenersi in prossimità del margine destro della semicorsia da lui percorsa in violazione dell'art. 143 C.d.S., per cui egli non era stato in grado di evitare il violentissimo impatto con l'auto Mercedes, che peraltro aveva invaso l'opposta corsia di percorrenza, e così aveva contribuito a cagionare l'incidente.

2. Il GUP del Tribunale di Perugia, a seguito di rito abbreviato con sentenza in data 6-6-2006, assolveva l'imputato con la formula "il fatto non costituisce reato". Osservava che i rilievi eseguiti in loco nelle immediatezze del fatto, gli accertamenti eseguiti dal Consulente Tecnico nominato dal P.M., e le dichiarazioni rese dalla teste A.E., moglie dell'imputato, avevano consentito di ricostruire l'occorso nel senso che il punto d'urto tra i due mezzi era collocabile all'interno della corsia percorsa dall'auto Fiat Stilo, a circa 50 cm dalla linea di mezzzeria (nel caso, striscia doppia continua); l'impatto aveva interessato la parte anteriore angolare sinistra e la fiancata centrale stesso lato della Mercedes e la parte anteriore centro sinistra della Fiat Stilo. D'altro canto, la teste A. aveva riferito di avere visto il veicolo Mercedes improvvisamente invadere la carreggiata opposta dove procedeva la Fiat Stilo. Il Consulente del P.M. aveva calcolato la velocità dei due mezzi, in una prima valutazione, in circa 120 Km orari per entrambi, e poi, in sede di supplemento di relazione a seguito delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, in circa 114 Km per la Fiat Stilo e circa 147 km orari per la Mercedes.

In considerazione di detti elementi, doveva escludersi ogni colpa a carico di L.G. per il gravissimo incidente.

3. Avverso la sentenza proponevano impugnazione con appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia, le parti civili Z.M.G., Z.P., Za.

P., M.E., nonché A.E..

La Corte di Appello di Perugia, con decisione in data 27-3-2009, confermava la sentenza di primo grado.

La Corte di merito riteneva di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., limitatamente alla rinnovazione dell'escussione come teste del Geom.

R.B. nominato C.T. dal P.M., ai fini del chiarimento di alcuni aspetti relativi alla ricostruzione del fatto.

Riteneva infondata l'eccezione di nullità fatta valere dagli impugnanti in ordine all'escussione in sede di indagini di A. E., coniuge dell'imputato L.G., senza essere avvertita della facoltà di astenersi ex art. 199 c.p.p..

Al riguardo, il Collegio sottolineava che la richiesta di procedere con rito abbreviato comportava l'accettazione del giudizio "allo stato degli atti", prendendo in considerazione tutti gli atti confluiti nel fascicolo del P.M. a prescindere dalla ricorrenza di eventuali vizi, tra l'altro non evidenziati dagli interessati nel corso del procedimento in sede di udienza preliminare.

Affermava che la ricostruzione della vicenda, come effettuata dal GUP in primo grado, si palesava corretta e conforme agli elementi probatori acquisiti. Rilevava che il C.T. del P.M. aveva sostenuto, con attente

argomentazioni tecniche, che anche un diverso comportamento di guida del L., conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 142 e 143 C.d.S., non avrebbe evitato il gravissimo impatto con l'auto Mercedes che repentinamente aveva occupato la corsia opposta ponendosi innanzi all'autovettura Fiat Stilo condotta da L.. Pertanto, risultava insussistente il nesso causale tra il comportamento di guida del prevenuto e l'urto dei mezzi.

4. Avanzavano ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Perugia e le parti civili.

Il Procuratore Generale ribadiva che sicuramente il comportamento imprudente tenuto nella guida dall'imputato aveva contribuito alla determinazione della gravità dell'urto; qualora il L. avesse tenuto un'andatura nei limiti stabiliti dal Cod. Strad. ed avesse circolato strettamente sulla destra, l'impatto sarebbe stato meno frontale e, quindi, certamente meno lesivo. Rappresentava la necessità di approfondire, sotto un profilo tecnico, il tipo di lesioni riportate dalle parti offese, la posizione dei veicoli al momento dello scontro e la velocità di essi.

5. Le parti civili Z.M.G., Z.P., Za.Pr., M.E. chiedevano l'annullamento della sentenza di appello ai fini degli interessi civili.

Censuravano le argomentazioni svolte dal Collegio di Appello per escludere ogni rapporto causale tra la condotta tenuta da L. G., chiaramente imprudente e trasgressiva della normativa sulla circolazione stradale, e le modalità del violentissimo scontro tra i due veicoli.

Rilevavano che ingiustificamente la Corte non aveva disposto l'integrale rinnovazione della perizia onde accertare con maggiore precisione i danni che avrebbero subito i due veicoli nel caso di una condotta di marcia del prevenuto più corretta ed in specie a fronte di una andatura della Fiat Stilo pari a 90 km orari come stabilito dalla normativa.

6. La parte civile A.E. censurava anch'ella l'erronea qualificazione del comportamento dell'imputato come privo di incidenza sul sinistro, malgrado l'inosservanza da sua parte di precise prescrizioni di condotta stradale appunto finalizzate alla sicurezza della circolazione dei veicoli.

Evidenziava la mancanza di motivazione e la manifesta illogicità delle argomentazioni esposte per escludere la necessità dell'esecuzione di altra più approfondita perizia tecnica; mentre, il Giudice di Appello aveva seguito acriticamente le non corrette deduzioni palesate dal C.T. del P.M..

Ribadiva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da A. E., moglie di L., in trasgressione del disposto di cui all'art. 199 c.p.p..

Sollelevava nuovamente la questione di costituzionalità (per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.) degli artt. 199, 351 e 442 c.p.p. in relazione all'art. 416 c.p.p., comma 2 e art. 442 c.p.p., comma 1 bis, nella parte in cui non prevedevano l'eliminazione delle sommarie informazioni, rese non ritualmente in sede di indagini preliminari dai prossimi congiunti, dagli atti utilizzabili per la decisione, ovvero nella parte in cui non prevedevano che le stesse potessero essere utilizzate solo se ai prossimi congiunti, riconvocati, venisse dato l'avviso di facoltà di astensione ex art. 199 c.p.p., comma 2.

Chiedeva l'annullamento della decisione, con la formulazione delle prescrizioni relative alla affermazione di responsabilità civile dell'imputato.

7. L.G. presentava memoria difensiva.

#### Motivi della decisione

8. I ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili debbono essere respinti perché infondati.

Si osserva che i Giudici di merito hanno correttamente ricostruito la vicenda processuale sulla base degli elementi probatori acquisiti, correttamente apprezzati ed interpretati, tenendo conto anche delle valutazioni tecniche formulate dal consulente del P.M..

D'altro canto, è noto che compito di questa Corte di legittimità non è quello di sostituire il ragionamento valutativo espresso dai Giudici di merito con un altro in riferimento a diversi parametri di giudizio, ma di controllare la logicità e razionalità della decisione correlata alle emergenze di fatto ricorrenti.

In particolare, con riferimento alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte enunciato il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia -valutazione della condotta dell'utente della strada coinvolto, accertamento della responsabilità, determinazione dell'efficienza causale della colpa - è rimessa al Giudice di merito ed integra una serie di accertamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.

9. Sotto un profilo teorico, peraltro strettamente connesso con aspetti normativi e conoscitivi, si distingue, nell'ambito dell'elemento colposo, da un verso la misura soggettiva della colpa, consistente nella prevedibilità del risultato offensivo e nell'esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare, e dall'altro la misura oggettiva della colpa, contrassegnata invece dall'individuazione e violazione della regola cautelare e dalla evitabilità del risultato dannoso. In tema, si è evidenziato che il profilo appunto maggiormente soggettivo e personale della colpa viene individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa, e quindi nell'esigibilità del comportamento dovuto: il rimprovero colposo deve riguardare la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate. Dal che si profila il versante più oggettivo della colpa, nel senso che, per potere affermare una responsabilità colposa, non è sufficiente che il risultato offensivo tipico si sia prodotto come conseguenza di una condotta inosservante di una determinata regola cautelare (per esempio, una norma di comportamento del Codice della Strada), ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata intendeva fronteggiare.

Occorre, cioè, che il risultato offensivo sia la "concretizzazione" del pericolo preso in considerazione dalla norma cautelare; ovvero, in altri termini, che l'evento lesivo rientri nella classe di eventi alla cui prevenzione era destinata la norma cautelare. Si evidenzia così la c.d. "causalità della colpa" e cioè il principio secondo cui il mancato rispetto della regola cautelare di comportamento da parte di uno dei soggetti coinvolti in una fattispecie colposa non è di per sé sufficiente per affermare la responsabilità concorrente di questo per l'evento dannoso verificatosi, se non si dimostri l'esistenza in concreto del nesso causale tra la condotta violatrice e l'evento.

10. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta anti-giuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza della causalità tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa (In un caso di specie, in cui si era verificata la morte del conducente di uno dei veicoli, determinata dall'invasione dell'opposta corsia di marcia e dallo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, in quanto, pur in assenza di tale violazione, il fatto si sarebbe verificato ugualmente).

V. così, Cass. 24-5-2007 n. 24898; Cass. 6-7-2007 n. 37606; Cass. 7.7.2008 n. 37094; Cass. 18-9-2008 n. 40802.

11. Nella caso in esame, ricorre sicuramente il rapporto di causalità materiale tra l'urto della vettura Fiat Stilo con la Mercedes condotta da C.F., ma non la "causalità della colpa" in cui è incorso l'imputato. Invero, questi viaggiava a velocità non consentita nel tratto di carreggiata interessato e non circolava in prossimità del margine destro, in violazione degli artt. 142 e 143 C.d.S.; dette norme di carattere cautelare hanno per finalità quella di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono. Peraltro, tali precetti non sono sicuramente intesi ad evitare il rischio determinato dall'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dal senso opposto. Secondo l'adeguata ricostruzione dell'occorso compiuta dai giudici di merito, sulla base di un esaustivo materiale probatorio, il gravissimo incidente risulta provocato

esclusivamente dalla pericolosissima condotta di guida del conducente l'auto Mercedes che, proveniente dal senso opposto, aveva invaso la semicarreggiata viciniore frapponendosi innanzi all'auto Fiat Stilo.

12. In ordine alle ulteriori doglianze esposte dai ricorrenti, si osserva che inconferente e non rilevante si palesa l'eccezione di violazione dell'art. 199 c.p.p. per non avere consentito ad A.E., coniuge dell'imputato L.G., di avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre. Invero, detta norma è posta a tutela del prossimo congiunto dell'imputato e solo il predetto ha interesse eventualmente a farla valere (in quanto nullità relativa) e, comunque, nel giudizio abbreviato l'imputato in principio ha acconsentito all'utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal P.M. e inseriti nel fascicolo ex art. 416 c.p.p., comma 2 (v. Cass. 8-1-2002 n 4501). Per di più, l'indicata nullità non appare "in radice" sussistente, ex art. 199 c.p.p., comma 1, poichè l' A. era coniuge dell'imputato ma anche parte offesa del medesimo reato.

13. Il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili comporta la condanna solo di quest'ultime al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione Sezione 4<sup>a</sup> Penale rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti Z.M.G., Z.P., Za. P., M.E. ed A.E. al pagamento delle spese processuali.